

# SENATO DELLA REPUBBLICA

IV LEGISLATURA

## 6<sup>a</sup> COMMISSIONE

(Istruzione pubblica e belle arti)

MARTEDÌ 30 MAGGIO 1967

(108<sup>a</sup> seduta in sede deliberante)

Presidenza del Vice Presidente **BALDINI**

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE

« Norme transitorie per l'applicazione della legge 22 novembre 1962, n. 1678, sulla carriera del personale direttivo dei convitti nazionali » (2073) (D'iniziativa dei deputati Caiazza ed altri) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione e rinvio):

PRESIDENTE . . . . .	Pag. 1712, 1716
DONATI . . . . .	1714, 1716
ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	1715
LIMONI, relatore . . . . .	1712, 1714
PIOVANO . . . . .	1713
ROMANO . . . . .	1714
STIRATI . . . . .	1714
TRIMARCHI . . . . .	1714

« Esami di abilitazione alla libera docenza. proroga di termine per la sessione dell'anno 1967 » (2234) (D'iniziativa del deputato Caiazza) (Approvato dalla Camera dei deputati) (Discussione ed approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE . . . . .	1706, 1711, 1712
ARNAUDI . . . . .	1707, 1712
DONATI . . . . .	1709, 1712

ELKAN, Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione . . . . .	Pag. 1709, 1710, 1711, 1712
GIARDINA, relatore . . . . .	1706, 1707, 1709, 1710, 1712
MONALDI . . . . .	1706, 1707, 1709, 1710, 1711
PIOVANO . . . . .	1708, 1710
ROMANO . . . . .	1707, 1709, 1710
TRIMARCHI . . . . .	1708, 1709, 1710, 1712

La seduta è aperta alle ore 10,30.

Sono presenti i senatori: Arnaudi, Baldini, Bellisario, Donati, Farneti Ariella, Giardina, Limoni, Monaldi, Moneti, Morabito, Perna, Piovano, Romano, Schiavetti, Spigaroli, Stirati, Trimarchi e Zenti.

A norma dell'articolo 18, ultimo comma, del Regolamento, i senatori Russo, Segni e Zaccari sono sostituiti, rispettivamente, dai senatori Rosati, Tiberi e Cagnasso.

Interviene il Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione Elkan.

**MONETI**, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

**Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge d'iniziativa del deputato Caiazza: « Esami di abilitazione alla libera docenza. Proroga di termine per la sessione dell'anno 1967 » (2234) (Approvato dalla Camera dei deputati)**

**PRESIDENTE.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa del deputato Caiazza: « Esami di abilitazione alla libera docenza. Proroga di termine per la sessione dell'anno 1967 », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**GIARDINA, relatore.** Come gli onorevoli colleghi sanno, la legge 30 dicembre 1958, n. 1175, stabilisce che entro il 31 dicembre debbono essere stampati e pubblicati i lavori che i candidati agli esami di abilitazione alla libera docenza hanno facoltà di esibire: ciò allo scopo di consentirne una adeguata diffusione fra gli esperti, prima ancora che si riunisse la commissione di concorso la quale è sempre costituita da un numero ristretto di studiosi.

Il presente disegno, che propone di prorogare quel termine del 31 dicembre, limitatamente alla sola sessione dell'anno 1967, al 31 maggio dello stesso 1967, si spiega pensando ai ritardi o addirittura alla perdita di lavori scientifici in corso di elaborazione o in corso di stampa, causati dalle devastazioni di istituti tipografici avvenute in occasione dell'alluvione dell'autunno 1966, specialmente a Firenze. Siccome Firenze, com'è noto, è un centro tipografico importantissimo, i danni provocati dalla disastrosa alluvione hanno posto in insuperabili difficoltà non pochi studiosi sparsi in tutte le regioni d'Italia che si proponevano di presentarsi agli esami di abilitazione alla libera docenza nel prossimo anno. Più grave ancora è la situazione di quegli assistenti universitari che si trovano verso la fine del decennio, consentito per il conseguimento della libera docenza, pena la perdita del posto.

Ritengo che i motivi che hanno ispirato il deputato Caiazza a presentare questo disegno di legge siano tali da meritare una par-

ticolare considerazione; esprimo quindi il mio parere favorevole e confido che gli onorevoli colleghi vogliano esaminare ed approvare il provvedimento con la comprensione che il caso merita.

**MONALDI.** Signor Presidente, onorevoli colleghi, io mi dichiaro contrario a questo disegno di legge. Sembra quasi incredibile che qualsiasi circostanza sia utilizzata per abbassare sempre più il livello dei nostri titoli accademici. Noi abbiamo commesso già un grave errore a proposito della libera docenza — e fu proprio il Senato che prese l'iniziativa — eliminando il *numerus clausus* per cui, mentre la media delle libere docenze — tanto per citare una cifra — nelle varie discipline mediche si poteva prima considerare oscillante tra le 10 e le 20 all'anno, si sono triplicate. Solo in medicina sociale, che come sapete è una materia che non ha confini, si sono presentati oltre 110 candidati.

Ciò malgrado, il relatore teme che vi siano degli elementi i quali non possano prendere parte agli esami di abilitazione alla libera docenza per la sessione dell'anno 1967 a causa dell'alluvione!

Ora, per quanto concerne la stampa e la pubblicazione dei lavori che i candidati agli esami di abilitazione alla libera docenza debbono esibire, il problema è molto semplice. I lavori, in base alla legge, debbono essere stampati e pubblicati entro il 31 dicembre dell'anno precedente. Ciò, dice il relatore, per dare modo al mondo scientifico di venirne a conoscenza ed eventualmente anche di criticarli, prima ancora che si riunisca la commissione di concorso. Io vorrei augurarmi che fosse così; purtroppo, però, non per questo scopo fu fissato il termine del 31 dicembre, bensì per evitare la moltiplicazione delle pubblicazioni date alle stampe all'ultimo momento, dopo resa nota la composizione della commissione di esame (istituita con decreto emesso in genere in maggio o giugno). Quindi il fine è quello di assicurare un certo tono di serietà in questo campo.

Una considerazione specifica da farsi, onorevole relatore, è poi quella relativa alla pras-

si, seguita da molte riviste scientifiche, di datare al 31 dicembre numeri pubblicati anche il 31 marzo successivo, il che non impedisce che i lavori vengano ugualmente accettati, in quanto si dice che sono stati consegnati entro il 31 dicembre e la redazione non ha fatto in tempo a pubblicare gli ultimi numeri entro quella data. È una prassi che avrebbe consentito di ovviare alle difficoltà provocate dall'alluvione. Senza contare poi che — l'alluvione è del 4 novembre — sino alla fine di dicembre i candidati avevano tutto il tempo per indirizzarsi presso altre riviste che non quelle di Firenze.

Non sembra giustificato dunque ricorrere a questo disegno di legge solo perchè due o tre riviste di Firenze non hanno potuto pubblicare nel tempo dovuto qualche loro numero.

**G I A R D I N A**, *relatore*. È chiaro che lei pensa soltanto alle riviste e non considera i lavori non inseriti in riviste.

**M O N A L D I**. Ritengo di potere tranquillamente dichiarare il mio voto negativo a questo disegno di legge.

**R O M A N O**. Sono d'accordo col senatore Monaldi anche per un'altra considerazione.

Noi dobbiamo stabilire delle norme precise che siano valide per tutti i cittadini. Gli studiosi italiani che aspiravano alla libera docenza, sapevano che avrebbero dovuto presentare i loro lavori entro il 31 dicembre. Se approvassimo ora questo disegno di legge, creeremmo una condizione di favore per coloro che, facendo affidamento sulla proroga, si sono preoccupati di pubblicare i loro lavori nel periodo intercorrente tra il 31 dicembre e il 31 maggio, e puniremmo invece gli elementi che, nel rispetto dei termini, non avendo potuto effettuare le pubblicazioni entro il 31 dicembre, più seriamente hanno rinunciato agli esami di abilitazione alla libera docenza e atteso la sessione di esami dell'anno successivo.

D'altra parte, anche se si volesse approvare un disegno di legge di questo genere, dovremmo limitarlo esclusivamente alle pub-

blicazioni effettuate da istituti tipografici installati in Firenze o nell'ambito delle zone alluvionate, perchè se intendiamo veramente venire incontro ad alcune decine di studiosi che hanno sofferto dell'alluvione, non possiamo allargare la proroga a quanti altri, essendo al di fuori delle zone alluvionate, verrebbero invece a fruire di un ingiustificato e superfluo vantaggio.

**A R N A U D I**. Signor Presidente, onorevoli colleghi, io condivido in linea di massima le considerazioni del senatore Monaldi. Tutti sappiamo che in effetti la libera docenza è andata sempre più degradandosi nella valutazione degli studiosi: il termine del 31 dicembre è volto quanto meno a contenere tale processo involutivo.

Nel caso specifico, una considerazione mi lascia perplesso: è quella su cui il senatore Giardina ha richiamato la nostra attenzione a proposito degli assistenti universitari che si trovano alla fine del decennio e che potrebbero eventualmente perdere la possibilità di conseguire l'abilitazione alla libera docenza.

Tutti coloro che hanno una certa esperienza di vita universitaria sanno però che l'assistente universitario, se è uno studioso veramente serio, non aspetta mai il decimo anno per conseguire la libera docenza, ma per lo meno al settimo anno si presenta agli esami. La preoccupazione espressa dal relatore, quindi — che pur potrebbe avere in astratto un suo fondamento — non è tale a mio avviso da giustificare questo disegno di legge.

Tuttavia non vorrei che un solo giovane studioso venisse danneggiato qualora non approvassimo la proroga proposta: questa responsabilità, dico la verità, la sento profondamente. Penso tuttavia che, se qualche candidato si è trovato in difficoltà per il fatto che i suoi lavori in corso di stampa presso una determinata tipografia non si sono potuti pubblicare in tempo a causa dell'alluvione, più che una legge di carattere generale, sia da invocare la saggezza della commissione esaminatrice. L'interessato è sempre in condizione di fare presente la sua particolare situazione e la commis-

sione, a sua volta, compiuti i dovuti accertamenti, potrebbe prendere in esame eventualmente anche il testo dattiloscritto dei lavori.

Vi è poi un'altra ragione che mi conforta nel sostenere il punto di vista illustrato dal senatore Monaldi. L'attività scientifica di un candidato è valutabile sulla base tanto dell'ultimo anno, quanto su tutta la carriera svolta in quattro, cinque anni: la commissione può bene esprimere un giudizio globale sulla validità scientifica del candidato stesso, anche al di là di un computo aritmetico calcolato sul numero delle pubblicazioni.

Ritengo, pertanto, di potere concludere che noi opereremo meglio nell'interesse degli studi respingendo questo disegno di legge piuttosto che approvandolo.

**P I O V A N O .** Sento veramente il bisogno di rivolgere un appello ai colleghi del Gruppo democristiano — presenti oggi in schiacciante maggioranza e la cui volontà sarà quindi oggi più determinante del solito — perchè non insistano su questo disegno di legge che, a mio parere, induce il Senato ad occuparsi di materie che francamente sono largamente al di sotto di quelle inerenti alla sua normale attività.

Non ho nulla da aggiungere a quanto hanno già detto con maggiore competenza i senatori Monaldi e Arnaudi e che ha precisato con la sua abituale vivacità il collega Romano. Mi permetto soltanto di far rilevare la sproporzione di un provvedimento simile, con il quale, per riparare alle conseguenze di un evento disastroso limitato ad alcuni candidati, si pretende di allargare un beneficio ai candidati di tutto il territorio nazionale.

Invito i colleghi ad accettare le considerazioni del senatore Arnaudi. Una semplice circolare ministeriale potrebbe richiamare l'attenzione delle commissioni per le libere docenze sugli inconvenienti eventualmente provocati dagli eventi calamitosi dell'autunno, autorizzando le commissioni stesse a tenere conto delle eventuali situazioni di fatto nel loro giudizio globale su tutta la carriera del candidato. Ciò eviterebbe un provvedi-

mento sproporzionato alle motivazioni, poco simpatico e addirittura sospetto perchè, come ha detto il collega Romano, favorirebbe indubbiamente in modo ingiusto i concorrenti eventualmente « informati » che sulla proroga hanno fatto affidamento.

**T R I M A R C H I .** Signor Presidente, onorevoli colleghi, ho anch'io delle perplessità su questo disegno di legge, ma penso che siano di natura diversa da quelle finora espresse.

Per valutare la portata del provvedimento al nostro esame, ritengo che non si debba fare riferimento alla legge, ma piuttosto alla prassi: una prassi che, dobbiamo riconoscerlo, è quanto mai inaccettabile. I colleghi universitari più anziani di me sanno come procedono le cose. Sanno che le riviste scientifiche possono datare al 31 dicembre numeri pubblicati posteriormente a tale data, fino a maggio-giugno dell'anno successivo, per non essere riuscite a completare il loro ciclo entro il tempo dovuto.

Per quanto concerne i lavori che ci interessano, l'essenziale è che ne sia depositato un esemplare presso gli uffici previsti dalla legge; non è escluso che venga presentato il lavoro in forma provvisoria, con la riserva del candidato di consegnare, a distanza di sei-sette mesi, il testo definitivo alla commissione. Questa è la situazione di fatto che corrisponde ad una prassi largamente diffusa di cui naturalmente non possiamo non tenere conto.

È un interesse generale che si riporti un po' di ordine in questa materia, o modificando le disposizioni vigenti, o magari salvaguardandole e corredandole degli accorgimenti necessari a prevenire inconvenienti del genere.

Nel caso specifico, per poter venire incontro ad eventuali situazioni di disagio, invece di prorogare al 31 maggio il termine del 31 dicembre — termine che tutti avrebbero potuto osservare, regolarmente o irregolarmente con l'accorgimento cui mi riferivo — spostiamolo, se è possibile, in modo tale che almeno per quest'anno, non si debba ricorrere alla prassi inaccettabile dei lavori pre-

sentati in forma provvisoria, con la riserva della consegna del testo definitivo.

**MONALDI.** Non eliminiamo l'inconveniente, perchè i lavori debbono essere consegnati ai commissari dopo la nomina dei medesimi e non so quando possano essere nominati.

**TRIMARCHI.** Comunque, per quanto riguarda il disegno di legge, se effettivamente vi sono situazioni che meritano particolare considerazione, e il provvedimento non è limitato a determinate persone, allora non posso non essere favorevole poichè esso rivestirebbe un interesse generale. Se invece si tratta di poche persone facilmente individuabili, credo che non possiamo aderire alla richiesta di spostare il termine fissato dalla legge.

**DONATI.** Se il lavoro figura pubblicato entro il 31 dicembre 1966 il documento è valido. Perchè ammettere che il deposito possa essere fatto entro maggio? Che vale questa legge?

**ELKAN,** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* La data è controllata ufficialmente: una copia deve essere mandata al Ministero della pubblica istruzione.

**DONATI.** Ammesso comunque che un controllo vi sia, di fronte a un provvedimento di questo tipo non posso non chiedere che siano mostrate le « fotografie » dei destinatari. Se tali « fotografie » saranno date, sono disposto anche a votare a favore; altrimenti no.

**GIARDINA,** *relatore.* Dirò poche parole in risposta ai colleghi che hanno toccato argomenti molto interessanti. Il collega Monaldi ha fatto un cenno storico a proposito della libera docenza e dei concorsi a numero aperto e chiuso. L'argomento non è pertinente perchè la libera docenza non è un concorso, ma un esame a numero aperto, e non c'è lesione di terzi quando, profittando di questa legge, un candidato presenti un maggior numero di testi. I membri di una

commissione di libera docenza esaminano i testi, considerano il valore delle pubblicazioni e, infine, fanno una relazione per ogni candidato. In queste condizioni non vi è chi possa profittare a danno di altri. Anche le preoccupazioni del senatore Piovano e del senatore Romano credo che, in base a questi rilievi, possano considerarsi superate.

**ROMANO.** Rimangono ugualmente perchè, in effetti, un candidato serio, che non sapeva che sarebbero stati prorogati i termini e non si è dato da fare per pubblicare i suoi lavori non ottiene una valutazione delle proprie capacità eguale a quella dell'altro che, sperando nell'approvazione della legge, si è dato da fare ed ha pubblicato. Anche se non si è determinata una ingiustizia ai fini di un eventuale concorso, però rimane sempre una valutazione differente.

**GIARDINA,** *relatore.* Il candidato che si presenta alla libera docenza non è grado, in quattro mesi, di improvvisare una produzione scientifica: ha già i titoli sufficienti che lo hanno determinato a presentarsi. Non sono gli ultimi mesi quelli decisivi perchè è già fornito di un notevole bagaglio di opere.

Ancora un rilievo: vorrei far notare al senatore Monaldi, a proposito della sua osservazione sul fatto che i candidati nei mesi precedenti all'esame di libera docenza sono a conoscenza della composizione della commissione e quindi avvantaggiati, che questa osservazione non ha fondamento in quanto l'esame di libera docenza viene bandito per una determinata disciplina sulla base di una semplice domanda, e in base a questa domanda il Ministro emana il bando.

**MONALDI.** Ci vuole una proposta da parte di una facoltà.

**GIARDINA,** *relatore.* L'ipotesi a cui lei, senatore Monaldi, si riferisce è quella per le nuove discipline; noi facciamo il caso normale delle domande per le materie già esistenti, che sono la maggioranza, mentre il caso della materia nuova è un caso che si

verifica più raramente. Il fatto stesso della domanda determina il bando, non c'è incertezza nei candidati se ci sarà o non ci sarà l'esame in quella disciplina. Inoltre mi si consenta di far presente che uno storico, ad esempio, non può fare una pubblicazione su ogni argomento. Tenendo conto che non è un concorso, ma un esame con il quale tutti gli idonei possono conseguire la libera docenza, torno a ripetere che non si può parlare di danno di terzi.

**M O N A L D I .** Mi creda, senatore Giardina: è un ulteriore deterioramento dello istituto.

**P I O V A N O .** Lei, senatore Giardina, pensa che la commissione, giudicando, non tenga conto che a Firenze c'è stata l'alluvione?

**G I A R D I N A , relatore.** Stando alla legge non possono i commissari tenere conto di produzioni non stampate.

**P I O V A N O .** Abbiamo visto fare tali evoluzioni, per non dire capriole, quando si volevano valutare i titoli di qualche candidato, che ci sembra strano che adesso non si tenga conto di un fatto così importante.

**M O N A L D I .** È sempre doveroso tener conto, nella valutazione generale, dei lavori dei candidati anche se, poi, non potranno risultare agli atti.

**P I O V A N O .** Abbiamo visto persone che avevano compiuto studi di un genere prendere una cattedra di tutt'altro genere. Rileggete « Il cavallo di Caligola ».

**G I A R D I N A , relatore.** Non dobbiamo generalizzare su casi isolati. Ritornando ai motivi che hanno determinato il deputato Caiazza a presentare il disegno di legge sottoposto al nostro esame, dico che sono motivi gravi. Noi dobbiamo far sì che tutto si svolga normalmente, ma ciò trova un limite in fatti straordinari ed in eventi della natura, come il nubifragio che ha lasciato i suoi segni in Firenze, città che, come tutti sanno, è un vero centro editoriale e tipografico.

**R O M A N O .** Questa decisione avremmo dovuta prenderla in novembre.

**G I A R D I N A , relatore.** Questo disegno di legge ha la data del 14 dicembre; mi sembra che non si sia perduto troppo tempo.

**T R I M A R C H I .** Avrei da fare una proposta: ammesso che il disegno di legge debba seguire il suo corso poichè vi sono interessi di carattere generale, non vi è però una vera e propria ragione per fermare il termine al 31 maggio. Spostiamo allora questo termine alla fine di giugno o luglio così da evitare che beneficino di questo provvedimento solo coloro che privatamente ne erano stati messi al corrente. Dando due mesi di tempo, perchè i candidati possano completare le loro pubblicazioni, mettiamo tutti nella stessa condizione e sullo stesso piano.

**E L K A N , Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.** Il Governo, signor Presidente, è sensibile, ed è stato sensibile ad una iniziativa parlamentare che indubbiamente rispondeva, nel momento in cui è stata presentata, ad una legittima preoccupazione che si era manifestata a Firenze, proprio a seguito delle catastrofiche vicende che hanno investito quasi tutte le tipografie e case editrici del luogo. Dopo l'alluvione, si levarono anche voci preoccupate per la libera docenza, per quei casi particolari che non sarebbero giunti in tempo, nonostante i programmi, a pubblicare entro il 31 dicembre. In quella occasione al Ministero giunse notizia che il deputato Caiazza aveva presentato, spinto da queste sollecitazioni, in data 14 dicembre questa proposta di legge alla quale il Governo, al corrente di questo stato di disagio, non potè non essere favorevole. Nè si può pensare (e con questo rispondo al senatore Piovano) che, per porre rimedio a questo stato di disagio, siano sufficienti circolari o altre indicazioni del Ministero; è a tutti noto che questa è una materia delicatissima e le commissioni non accettano indicazioni del genere. Esse debbono stare alla legge, e la legge vuole che non siano presi in considerazione se non quei lavori che sono presentati entro il termine. Può

essere fatto, come dice il senatore Monaldi, un riferimento indiretto e ufficioso ad altri lavori, ma questi riferimenti non possono entrare nel verbale finale e, quindi, sono solo di carattere interno alla Commissione. Per queste ragioni la proposta di legge raccolse il consenso del Ministero; ma la discussione di essa ebbe luogo, presso la competente Commissione della Camera, con un sensibile ritardo, e questo forse è l'unico punto del quale dobbiamo dolerci tutti.

Senatore Donati, quanto alle sue « fotografie », il 14 dicembre vi era una sola grossa fotografia: quella di una città disastata, e non vi erano possibilità di favorire Tizio, Caio o Sempronio, perchè non si poteva immaginare che il 14 dicembre venisse in mente a qualcuno di fare altri lavori da pubblicare entro il 31 maggio. I lavori erano stati già presentati, ma le pubblicazioni non potevano essere eseguite.

Si propose di prorogare i termini dei sei mesi che le case editrici richiedevano. Escluderei nella maniera più assoluta che questa proposta abbia avuto un qualsiasi riferimento personale.

Inoltre a noi risulta che coloro che hanno raggiunto il loro traguardo in marzo o aprile, hanno mandato egualmente le pubblicazioni perchè ritenevano che qualche provvedimento avrebbe allungato i termini, fidando non solo su quella del deputato Caiazza, ma anche su qualche altra iniziativa da parte del Ministero. Se approviamo oggi il disegno di legge legittimiamo la presentazione di questi lavori che sono stati consegnati; se non lo approviamo questi lavori non potranno essere presi in considerazione.

La Camera ha approvato il provvedimento senza grosse preoccupazioni; allo stato di cose si può rimediare solo con un provvedimento che, d'altra parte, non può come tale incidere sul valore e sulla serietà delle libere docenze. Senatore Monaldi, è sperabile che in futuro le cose migliorino: io condivido infatti molte delle sue preoccupazioni.

Quanto alla proposta del senatore Trimarchi, poi, ritengo che neppure l'indicazione di prolungare i termini a giugno o luglio possa soccorrere alla ragione essenziale di

questo disegno di legge, che è quella soprattutto di legittimare quei lavori che sono stati consegnati in previsione di qualche provvedimento favorevole.

**M O N A L D I .** Saremmo ben lieti di approvare un provvedimento in tal senso qualora esistesse un documento che attestasse la presentazione dei lavori alle tipografie entro i termini previsti, ed escludesse tutti i lavori presentati successivamente. Ma questo non è lo spirito del disegno di legge: non alle pubblicazioni ci si riferisce ma alla produzione che può essere avvenuta anche in marzo e aprile e pubblicata entro il 31 maggio.

**E L K A N ,** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Il riferimento è alla pubblicazione non alla produzione. Tutte le attività di studio si sono fermate in quei giorni di novembre, non solo a Firenze ma anche nelle altre Università le quali si sono prodigate nel mandare aiuti. Quella sospensione si pensa che possa essere compensata da questi sei mesi di proroga.

**M O N A L D I .** Se questo provvedimento fosse stato proposto oggi per la prima volta lei, onorevole Sottosegretario, l'avrebbe approvato? In quei giorni l'animo nostro era incline a tutte le concessioni possibili, ma oggi, allo stato attuale, a giudizio suo è lecito approvare una richiesta del genere?

**E L K A N ,** *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione.* Ho già spiegato i motivi per cui riterrei di dare parere favorevole.

**P R E S I D E N T E .** Poichè nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame e alla votazione degli articoli di cui do lettura:

#### Art. 1.

Il termine del 31 dicembre stabilito nello articolo 2, comma quarto, della legge 30 dicembre 1958, n. 1175, relativo alla stampa e

pubblicazione dei lavori che i candidati agli esami di abilitazione alla libera docenza hanno facoltà di esibire, è prorogato, limitatamente alla sola sessione bandita nell'anno 1967, al 31 maggio dell'anno stesso.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Trimarchi un emendamento tendente a sostituire alle parole: « 31 maggio dell'anno stesso » le parole: « 31 luglio dell'anno stesso ».

**T R I M A R C H I.** L'onorevole Sottosegretario ha chiarito, a mio giudizio abbastanza adeguatamente almeno per quanto mi riguarda, le ragioni di questo disegno di legge. Rimane in sospeso solo un problema di giustizia: cioè se si debbano favorire solo coloro che durante questi mesi erano a conoscenza del disegno di legge in parola, ovvero si debba fare un disegno di legge destinato ad applicare a tutti uno stesso metro, sul piano dello stesso criterio di giustizia ed equità. Perchè questa alternativa si possa realizzare mi pare sia essenziale spostare i termini in modo tale che tutti quelli che non hanno depositato, possano stampare il loro lavoro entro il 31 luglio e depositarlo. Questo nuovo termine coincide, inoltre con il bando della libera docenza per il 1967.

**G I A R D I N A**, *relatore*. Sono d'accordo. Il 31 luglio verrebbe però a coincidere con il bando della sessione d'esami per la libera docenza. Propongo quindi un anticipo di una decina di giorni.

**T R I M A R C H I.** Stabiliamo allora la data del 20 luglio.

**D O N A T I.** Aderisco all'emendamento del collega Trimarchi.

**A R N A U D I.** Anche io aderisco all'emendamento in quanto dettato da un criterio veramente equo.

**E L K A N**, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. Con questo emendamento si pone rimedio al ritardo con cui si è proceduto alla discussione presso la Com-

missione della Camera. Si presume che la Camera non vorrà respingerlo.

**P R E S I D E N T E.** Metto ai voti l'emendamento del senatore Trimarchi tendente a sostituire alla data del « 31 maggio » la data del « 20 luglio ».

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo nel testo emendato.

(È approvato).

#### Art. 2.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

(È approvato).

Metto ai voti il disegno di legge nel suo complesso con la modificazione testè approvata.

(È approvato).

**Discussione e rinvio del disegno di legge, d'iniziativa dei deputati Caiazza, Fusaro e Leone Raffaele: « Norme transitorie per l'applicazione della legge 22 novembre 1962, n. 1678, sulla carriera del personale direttivo dei convitti nazionali » (2073)**  
(Approvato dalla Camera dei deputati)

**P R E S I D E N T E.** L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Caiazza, Fusaro e Leone Raffaele: « Norme transitorie per l'applicazione della legge 22 novembre 1962, numero 1678, sulla carriera del personale direttivo dei convitti nazionali », già approvato dalla Camera dei deputati.

Dichiaro aperta la discussione generale.

**L I M O N I**, *relatore*. Onorevole Presidente, onorevoli colleghi, onorevole Sottosegretario, questo disegno di legge nasce dalla preoccupazione di meglio tutelare i diritti del personale delle scuole dei convitti che, almeno secondo la convinzione del proponente, sarebbero stati in qualche maniera lesi



dalla legge 22 novembre 1962, n. 1678. Con tale legge si introduceva il principio e l'obbligo dell'esame per l'accesso alla carriera che si sviluppa secondo i gradi di vice rettore aggiunto, vice rettore, rettore. Il concorso si sarebbe svolto con due prove scritte e una orale. Il provvedimento ricordato stabilisce inoltre che dalla qualifica di vice rettore aggiunto si passi alla qualifica di vice rettore dopo un determinato numero di anni di effettivo servizio. L'articolo 7 precisa fra l'altro che possono accedere alla qualifica di vice rettore, mediante concorso per titoli ed esami, i vice rettori aggiunti che alla data di pubblicazione del bando abbiano l'anzianità di servizio prevista per l'ammissione al concorso a preside di seconda categoria. All'articolo 8 è stabilito ancora che alla qualifica di rettore si accede per concorso per titoli ed esami da parte di vice rettori che abbiano almeno tre anni di servizio nelle qualifiche, di cui almeno due di effettivo esercizio delle funzioni nelle qualifiche inferiori.

I presentatori del disegno di legge sostengono che, in base al precedente ordinamento delle carriere, il passaggio alle qualifiche di vice rettore e di rettore non era connesso al requisito dell'esercizio effettivo delle funzioni nelle qualifiche inferiori per cui, coloro che si trovavano già in servizio con quell'ordinamento, dopo l'approvazione della legge n. 1678, sarebbero stati in un certo senso lesi nelle loro legittime aspettative.

A ciò occorre ancora aggiungere che la citata legge fa obbligo di bandire i concorsi dopo emanato il relativo regolamento di applicazione. Ora dal 1962 ad oggi il regolamento non è stato ancora emanato e l'Amministrazione non ha potuto procedere ai relativi bandi di concorso.

Con il presente disegno di legge si propone, pertanto, che il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge n. 1678 venga ammesso a partecipare ai concorsi per la promozione a vice rettore e a rettore, indipendentemente dall'esercizio effettivo delle funzioni nelle qualifiche di vice rettore aggiunto e di vice rettore; ed inoltre che, nelle more della emanazione delle norme regolamentari previste dagli articoli 4 e 9 della

citata legge n. 1678, le disposizioni relative all'espletamento dei concorsi siano stabilite dai relativi bandi.

È questo il contenuto del disegno di legge. Quanti siano coloro che si trovano nella condizione di beneficiare di questo provvedimento non saprei; sembra che non debbano essere molti quelli che si trovavano in servizio prima del 1962, sotto l'imperio del precedente ordinamento, che chiedono oggi questa particolare tutela delle loro aspettative. A mio giudizio comunque, almeno per quanto riguarda l'articolo 2, la proposta merita di essere presa in seria considerazione per consentire all'Amministrazione di procedere all'espletamento dei concorsi in questo settore della pubblica istruzione. Non ho altro da aggiungere.

**P I O V A N O .** È questo uno dei tanti casi in cui dobbiamo esprimere il rammarico che il Parlamento debba occuparsi di questioni interessanti ristretti gruppi di persone; non perchè questi non meritino che venga resa loro giustizia, ma perchè si ha la netta sensazione che c'è stato qualche singolo o quale « gruppetto » che ha fatto delle pressioni con notevole insistenza. Ed io vorrei comunque sottoporre al relatore, al rappresentante del Governo e alla Commissione questo quesito: vi sembra giusto che l'agevolazione dell'ammissione al concorso indipendentemente dall'effettivo esercizio della funzione nelle rispettive qualifiche inferiori sia concessa limitatamente al solo primo concorso che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della legge?

Supponiamo che dei quattro elementi — perchè più di quattro non sono — che beneficranno di questo disegno di legge, tre riescano ad inserirsi nella graduatoria dei vincitori ed uno non riesca; il quarto elemento, escluso dalla graduatoria tenderà, come sempre succede, un concorso successivo e in quell'occasione si vedrà richiesti requisiti che invece, ai suoi colleghi che hanno partecipato al concorso precedente, non sono stati necessari. Questo è il difetto dei provvedimenti emanati alla « spicciolata » e, vorrei dire, *ad personam*.

Ora, a parte il fatto che in linea di massima avrei ritenuto giusto richiedere il requisito dell'effettivo esercizio della funzione nelle rispettive qualifiche inferiori, se tuttavia da ciò si vuole prescindere, penso che si debba prescindere sempre e non *una tantum*. Pertanto, siccome comprendo che il relatore è impegnato a sostenere questo disegno di legge, vorrei pregarlo di accettare quanto meno un emendamento soppressivo della disposizione che limita l'applicazione del provvedimento al solo primo concorso che sarà bandito dopo l'entrata in vigore della legge.

**D O N A T I .** Credo che la legge 22 novembre 1962, n. 1678, alla quale ora si intende derogare limitatamente al primo concorso per la nomina a vice rettore e a rettore, sia stata fatta ragionevolmente, perchè richiede, per l'accesso ad un determinato posto nella carriera del personale direttivo dei Convitti nazionali una certa esperienza. È il criterio che vige in tutte le scuole statali per i concorsi a posti di direttore didattico, ispettori, presidi e via dicendo.

Dal 1962 ad oggi sono trascorsi cinque anni, quindi i termini relativi al servizio, fissati dalla citata legge, sono ormai ampiamente superati e si sono create delle legittime aspettative nei confronti dei vice rettori aggiunti e dei vice rettori per quanto concerne i concorsi per l'accesso alla qualifica di vice rettori e di rettori. Per quale ragione dobbiamo inserire ora degli elementi che non hanno l'effettivo esercizio delle funzioni nelle qualifiche inferiori? Non comprendo! Io credo che, una volta fissati certi criteri, questi criteri debbano essere continuativamente e normalmente osservati.

I deputati Caiazza, Fusaro e Leone Raffaele, non so se abbiano considerato che per favorire alcuni individui muniti di non so quali titoli finiscono per danneggiare altri.

Il provvedimento, inoltre, è stato presentato il 13 dicembre 1963; questo vuol dire che ha dormito dal 1963 al 1967: ormai non è più attuale perchè tutti i termini di servizio previsti sono stati superati. Anche per questo motivo, ritenendo giusta la legge del

1962, credo che non sia il caso di approvare questo disegno di legge.

Una cosa di questa legge, forse salverei: è il secondo articolo. Se il Ministero non si decide a fare il regolamento, evidentemente non si fanno concorsi; allora, in mancanza di regolamento (non so quali siano gli ostacoli che hanno determinato così grave ritardo) è giusto che si provveda con il bando ad espletare le norme relative ai concorsi.

**R O M A N O .** Così il Ministero non farà più il regolamento.

**D O N A T I .** È probabile, ma è una richiesta legittima, perchè ci sono posti vacanti di rettore, vice rettore e alcune scuole debbono avere personale di ruolo specializzato nei posti direttivi. Il secondo articolo è fondato su motivi che potrebbero venir meno solo se il Ministero fosse in grado di dirci che il regolamento sta per essere emanato: in tal caso questa legge potrebbe continuare a dormire.

**T R I M A R C H I .** Sono contrario all'articolo 1. Potrei essere favorevole all'articolo 2, poichè non sono state emanate le norme regolamentari, ma l'onorevole Sottosegretario ci dirà la ragione di questo ritardo. In ogni modo il Governo deve impegnarsi ad emanare, quanto prima, il regolamento.

**S T I R A T I .** Mi associo alle considerazioni del senatore Donati, che considero veramente fondate.

**L I M O N I , relatore.** Non ho niente altro da aggiungere alla mia esposizione. Mi limito ad osservare solo, ritenendo forse neppure giusta l'agevolazione da concedersi una sola volta, che non mi trova d'accordo necessariamente la richiesta di istituzionalizzarla addirittura come un fatto permanente.

Devo riconoscere che per accedere ad una carriera o per espletare determinate funzioni specifiche, come sono quelle di vice rettore o rettore, occorre una determinata prepa-

razione; preparazione che, se accettassimo questo concetto e lo rendessimo condizione permanente, verrebbe a mancare. Ho usato il condizionale dicendo che non sarei d'accordo in quanto, seppure il principio rimane valido, di fronte ad una situazione particolare come quella già illustrata, è opportuno trovare un rimedio.

Ma da questo, a rendere permanente la esclusione dal requisito del servizio, mi sembra che corra una grande differenza. Si pensi solo in quanti altri concorsi è richiesto l'effettivo servizio (anche se surrogabile da servizi equipollenti): si aprirebbe la stura ad eventuali richieste e proposte analoghe in altri settori. Ma, ripeto, in considerazione della situazione in cui si trova il settore dei convitti nazionali, che si adotti una volta tanto questa agevolazione non mi trova all'opposizione.

E L K A N, *Sottosegretario di Stato per la pubblica istruzione*. È un compito un po' delicato quello del rappresentante del Governo, in quanto il Governo si trova più che consenziente con il testo della legge 22 novembre 1962, n. 1678, che effettivamente, come è stato qui ricordato, è una legge quanto mai valida nella sua impostazione e sicura nella sua attuazione. Tuttavia, dopo pochissimo tempo dall'approvazione di quella legge, si è dovuto meditare su norme transitorie, direi di attuazione, per iniziativa parlamentare che, come è stato ricordato dal relatore, sono sostenute da argomenti assolutamente validi. Nè posso dire alla Commissione entro quali termini il regolamento cui si è fatto cenno sarà approvato: la Commissione sa benissimo del grande problema che occorre risolvere per i convitti nazionali. Sono state nominate apposite commissioni di studio. Dopo l'approvazione della recente legge sulla scuola media annessa ai convitti nazionali, con cui è stato sancito il predominio del fattore scolastico sul fattore convittuale — passo avanti verso una impostazione molto più moderna e razionale dei convitti nazionali e degli educandati femminili — i problemi da studiare si sono allargati.

Nelle more dell'emanazione delle norme regolamentari non si sono fatti i concorsi e si presenta oggi, a differenza di pochi anni fa, una nuova esigenza di rettori, vice rettori e anche vice rettori aggiunti.

Le norme che prevedono limitatamente al primo concorso la possibilità di ammissione, indipendentemente dall'effettivo esercizio della funzione nelle rispettive qualifiche inferiori e che attribuiscono ai relativi bandi dei concorsi valore regolamentare, sbloccerebbero la situazione. E se la Commissione è disposta ad avere fiducia nel rappresentante del Governo per questa dichiarazione, che non intende andare oltre a quelle che sono le ragioni stesse per cui viene fatta, debbo aggiungere che il personale che accedrebbe ai concorsi senza avere trascorso il periodo di due anni di effettivo esercizio delle funzioni nelle qualifiche inferiori, richiesto dalla legge n. 1678, è rappresentato dagli elementi più giovani, più adatti e più sperimentati anche in altri settori, i quali potrebbero effettivamente entrare nei convitti nazionali con le funzioni contemplate.

Non intendo aggiungere altro, ma debbo richiamare l'attenzione della Commissione su questo particolare: se possiamo bandire i concorsi nel più breve tempo possibile, noi daremo ai convitti nazionali il personale necessario; se possiamo, limitatamente al primo concorso, includere anche qualche aspirante non in possesso dei requisiti dell'effettivo esercizio della funzione nelle qualifiche di vice rettore aggiunto e di vice rettore, potremo avere del personale particolarmente preparato il quale — pur non essendo potuto vivere nei convitti con quelle determinate funzioni, per via di comandi e assegnazioni diverse — sarebbe oggi in grado di adempiere alle funzioni direttive nei convitti stessi con una modernità di interpretazione delle attuali esigenze.

Per queste ragioni il Governo è favorevole al disegno di legge e raccomanda alla Commissione di considerare che gli argomenti qui sostenuti sono quelli che effettivamente possono sbloccare una situazione che si è già

6<sup>a</sup> COMMISSIONE (Istruzione pubblica e belle arti)108<sup>a</sup> SEDUTA (30 maggio 1967)

appesantita per via dei ritardi che vi sono stati e che si possono imputare a varie ragioni tra cui, non ultima, la lentezza con la quale è proceduto l'iter del disegno di legge stesso che è stato presentato nel 1963 e ancora oggi costituisce oggetto di discussione.

Ad ogni modo, se la Commissione desidera soprassedere per conoscere il numero esatto di coloro che potrebbero partecipare al primo concorso, o per qualsiasi ulteriore informazione, sono disposto a fornire tutti gli elementi necessari.

**D O N A T I .** Penso che sia necessario per la Commissione avere ulteriori informazioni sulla materia.

**P R E S I D E N T E .** Se non si fanno osservazioni, il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

*La seduta termina alle ore 11,50.*

---

Dott. **MARIO CARONI**

Direttore gen. dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari